



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

AGGIORNATO ALLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

- Adottato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29 luglio 2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Titolarietà dell'imposta
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Accatastamento dei fabbricati
- Art. 8 - Aree edificabili
- Art. 9 - Fondi agricoli
- Art. 10 - Esenzioni di imposta
- Art. 11 - Aliquota ordinaria di imposta
- Art. 12 - Aliquote di imposta per fattispecie particolari
- Art. 13 - Limitazioni fissate dal MEF
- Art. 14 - Abitazione principale
- Art. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale
- Art. 16 - Dichiarazione
- Art. 17 - Versamento
- Art. 18 - Atti impositivi
- Art. 19 - Accertamento con adesione
- Art. 20 - Rateazione
- Art. 21 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 22 - Interessi
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Interpello
- Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 15.12.1997, n. 449, disciplina l'applicazione nel territorio comunale di Moggio Udinese dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con gli articoli 8 e 9 del d. lgs. 14.03.2011, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, e riformata da ultimo dall'art. 1, commi 738-783, della legge 27.12.2019, n. 160.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge citate nel comma precedente, nonché le disposizioni del d. lgs. 30.12.1992, n. 504, da quelle espressamente richiamate; si applicano altresì le previsioni dell'articolo unico, commi 161 e ss., della legge 27.12.2006, n. 296, ed ogni altra disposizione di diritto comune non contrastante con la disciplina regolamentare.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria è dato dal possesso di immobili (terreni, aree fabbricabili, fabbricati) siti nel territorio comunale e destinati a qualsiasi uso, inclusi gli immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. L'imposta è dovuta in ragione di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso medesimo è protrato.
3. In deroga al primo comma, le abitazioni principali rientranti in categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9 e gli immobili indicati nell'art. 10 del presente Regolamento non sono soggetti all'imposta.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica o giuridica proprietaria dell'immobile, ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare ed affidatario dei figli in forza di provvedimento del giudice.
3. Negli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
4. In presenza di più soggetti passivi per uno stesso immobile, ciascuno di essi è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nel caso di applicazione di esenzioni o di agevolazioni.

Art. 4 - Titolarità dell'imposta

1. Soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Moggio Udinese.
2. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dell'aliquota dello 0,76 per cento.
3. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione coattiva dell'IMU possono essere svolte dal Comune in gestione diretta, in forma associata con altri enti, mediante società partecipata o mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste. L'adozione di forme diverse dalla gestione diretta è disposta con delibera consiliare, contenente l'enunciazione delle motivazioni tecniche ed economiche della scelta, la formulazione degli indirizzi e dei limiti temporali e l'approvazione degli schemi di convenzione o di disciplinare.

4. L'eventuale affidamento a società partecipate o a soggetti esterni delle funzioni di cui al comma precedente comporta il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. L'Amministrazione comunale conserva la titolarità del potere regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.
5. La riscossione spontanea dell'imposta avviene obbligatoriamente nei modi di cui all'art. 17, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. La Giunta nomina all'interno della struttura amministrativa comunale un funzionario responsabile, il quale è investito dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta che non sia riservata per legge ad altri organi.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all'imposta, emette gli avvisi bonari e gli atti impositivi e/o di irrogazione delle sanzioni, comunque denominati, emana gli atti di riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita, ove necessario, le funzioni di autotutela sui propri atti.
3. In caso di contenzioso, il funzionario riferisce alla Giunta e propone la deliberazione di stare in giudizio. Il funzionario può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso i gradi di merito della giurisdizione tributaria.
4. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.
5. Il presente articolo non si applica se le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sono affidate a società partecipata o a soggetto esterno al Comune. In tale ipotesi, la Giunta designa un funzionario incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'operato dell'affidatario.

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile dei fabbricati è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5, con esclusione della categoria A/10;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, hanno effetto dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile.
3. La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, è determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'importo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote d'ammortamento, con applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella locazione finanziaria di questi fabbricati, il valore dell'immobile è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.
4. La base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione dello strumento urbanistico, avuto

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.p.r. 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile - senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera - fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero sino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. È ridotta del 50% la base imponibile nei seguenti casi:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del d. lgs. 22.01.2004, n. 42;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte di un tecnico abilitato;
- c) le unità immobiliari, non rientranti nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato, che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Moggio Udinese e che lo stesso non possieda altre abitazioni nel territorio nazionale, ad eccezione della propria abitazione principale rientrante in categoria diversa da A/1, A/8, A/9 e dell'unità concessa in comodato. In caso di morte del comodatario, l'agevolazione permane con il subentro nel comodato del coniuge superstite in presenza di figli minori.

Art. 7 - Accatastamento dei fabbricati

1. Ai sensi dell'art. 28 del r.d.l. 13.04.1939 n. 652, come modificato dall'art. 34-*quinquies* del d.l. 10.01.2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 09.03.2006 n. 80, i fabbricati nuovi devono essere dichiarati all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

2. Ai sensi dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del d.l. 10.01.2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 09.03.2006 n. 80, le mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite devono essere presentate all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004 n. 311, richiede ai possessori di fabbricati non iscritti in Catasto o la cui rendita non sia più adeguata alle condizioni attuali dell'immobile, di promuovere, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito, l'accatastamento o la correzione della rendita mediante il procedimento di cui al d.m. 19.04.1994 n. 701 (doc-fa). Copia della richiesta è trasmessa all'Agenzia del Territorio per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 8 - Aree edificabili

1. Costituisce area fabbricabile il suolo che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in forza degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel territorio comunale, anche se solamente adottati ed in corso di approvazione regionale, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate in base ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Ferma restando la determinazione della base imponibile a norma dell'art. 6, comma 4, con delibera della Giunta Comunale, adottata nei termini per la determinazione delle aliquote d'imposta, può essere disposta la ricognizione periodica, per aree omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora il contribuente determini l'imposta sulla base di un valore imponibile non inferiore a quello risultante dalla deliberazione.

3. In caso di cambiamento di destinazione d'uso di un'area, il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il nuovo regime urbanistico e tributario del suolo posseduto, con indicazione della superficie interessata, della categoria e degli indici di edificabilità e del valore imponibile di riferimento risultante dalla deliberazione di cui al comma 2, se adottata. La comunicazione è resa con raccomandata a.r., con posta elettronica certificata o con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il contribuente è tenuto agli adempimenti d'imposta a far tempo dal ricevimento della predetta comunicazione.

4. Non sono considerate fabbricabili le aree che costituiscono pertinenza dei fabbricati esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastate unitariamente ai fabbricati medesimi.

5. Non si considerano altresì edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale, mediante esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonché di attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti o condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nella previdenza agricola, o da società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del d.lgs. 29.03.2004, n. 99.

Art. 9 - Fondi agricoli

1. Costituisce terreno agricolo il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, non rientrante nella fattispecie di area fabbricabile di cui all'art. 8.

2. I fondi agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, c. 758, lettera d), della legge 27.12.2019, n. 160.

Art. 10 - Esenzioni di imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dal Comune di Moggi Udinese;
- b) gli immobili posseduti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dagli enti locali operanti sul territorio comunale e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del d.p.r. 29.09.1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, se compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati di proprietà di Stati esteri e di organizzazioni internazionali, sulla base degli accordi internazionali esecutivi in Italia;
- h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), d. lgs. 30.12.1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste alla medesima lettera i).

Art. 11 - Aliquota ordinaria di imposta

1. L'aliquota d'imposta è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, in conformità alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,86 per cento; il Consiglio Comunale può deliberare la sua elevazione sino al limite massimo dell'1,06 per cento, oppure diminuirla fino all'azzeramento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base.
2. Il Consiglio Comunale, a decorrere dal 2020, può deliberare l'ulteriore elevazione dell'aliquota di base sino al limite massimo dell'1,14 per cento, in sostituzione della soppressa maggiorazione del tributo TASI di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata fino all'anno 2019. La facoltà di cui al presente comma può essere applicata limitatamente agli immobili non esentati dal tributo TASI a sensi dell'art. 1, cc. 10-26, della legge 28.12.2015, n. 208. Negli anni successivi la suddetta maggiorazione può essere solamente ridotta e ne è vietata la variazione in aumento.
3. L'aliquota ordinaria di cui al presente articolo si applica in tutti i casi in cui non sono previste aliquote speciali a sensi dell'art. 12.

Art. 12 - Aliquote di imposta per fattispecie particolari

1. Per le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,50 per cento; il Consiglio Comunale può deliberare la sua elevazione sino al limite massimo dello 0,60 per cento, oppure diminuirla fino all'azzeramento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base.
2. Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare del tributo, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, d.l. 30.12.1993, n. 557, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,10 per cento. Il Consiglio Comunale può deliberare la sua riduzione sino all'azzeramento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base.
5. Fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,10 per cento; il Consiglio Comunale può deliberare la sua elevazione sino al limite massimo dello 0,25 per cento, oppure diminuirla fino all'azzeramento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base. Dal 01.01.2022 i fabbricati di cui al presente comma sono esenti da imposta.
6. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Il gettito è riservato allo Stato per la quota pari allo 0,76 per cento. Il Consiglio Comunale può deliberare l'elevazione dell'aliquota sino al limite massimo dell'1,06 per cento, oppure la sua riduzione sino al limite minimo dello 0,76 per cento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base.
7. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita ai sensi dell'art. 11, è ridotta al 75 per cento.

Art. 13 - Limitazioni fissate dal MEF

A partire dal 2021, il Comune può diversificare le aliquote di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, solo con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge 27.12.2019, n. 160.

Art. 14 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il trattamento tributario dell'abitazione principale si estende alle relative pertinenze, da intendersi esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili), nei limiti di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo.

2. L'abitazione principale non è soggetta ad imposta, salvo che rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, nel qual caso sconta l'IMU con l'aliquota agevolata di cui all'art. 12, comma 1, e con le detrazioni di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Sono considerate abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non vi hanno la residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal d.m. Infrastrutture 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata con provvedimento giudiziale al genitore affidatario dei figli;
- e) l'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata a terzi. In caso di possesso di più unità immobiliari, si considera abitazione principale una sola di esse.

2. Se gli immobili di cui al presente articolo rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, sono soggetti ad imposta con l'aliquota agevolata di cui all'art. 12, comma 1, e con le detrazioni di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 16 - Dichiarazione

1. Il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione d'imposta nei seguenti casi:

- a) trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte di area fabbricabile, trasformazione di suolo non edificabile in area fabbricabile, mutamento di valore imponibile dell'area fabbricabile. La dichiarazione non è tuttavia necessaria se il soggetto passivo liquida l'imposta in misura non inferiore a quella risultante dall'applicazione dei valori deliberati ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente Regolamento;

- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del presente Regolamento;
 - c) unità immobiliari possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, per le quali si richiede l'equiparazione all'abitazione principale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del presente Regolamento;
 - d) a partire dal 01.01.2022, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
 - e) fattispecie da cui insorga il diritto ad un'esenzione od agevolazione d'imposta, non desumibili da risultanze di pubblici registri né dall'interscambio dei dati catastali tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate;
 - f) tutte le ulteriori fattispecie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.10.2012.
2. La dichiarazione è resa in forma cartacea su apposito modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure è trasmessa in via telematica con modalità approvate con decreto ministeriale.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta.
4. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Nelle more di adozione del nuovo modello di dichiarazione, resta in vigore il modello approvato con d.m. 30.10.2012.

Art. 17 - Versamento

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato per ciascun anno in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il contribuente ha facoltà di versare in unica soluzione l'intero importo dovuto entro la scadenza del 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre in applicazione dell'aliquota e della detrazione vigenti per l'anno precedente. Per il solo anno 2020, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e di TASI per l'anno 2019.
3. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno medesimo e risultanti dal prospetto pubblicato nel sito web del Dipartimento delle Finanze del MEF.
4. I soggetti di cui all'art. 10, lettera h) del presente Regolamento, per la parte di immobili in cui sono svolte attività commerciali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IMU, eseguono il versamento in tre rate, di cui le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'ammontare dovuto per l'anno precedente, entro rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento; la terza rata, a conguaglio dell'importo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulle base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno medesimo e risultanti dal prospetto pubblicato nel sito web del Dipartimento delle Finanze del MEF. I medesimi soggetti eseguono i versamenti con eventuale compensazione dei crediti verso il Comune, risultanti dalle dichiarazioni d'imposta presentate. Per l'anno 2020 le prime due rate sono di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'IMU e della TASI complessivamente dovute per il 2019.
5. Il versamento è effettuato con modello F24, a sensi dell'art. 17 del d. lgs. 09.07.1997, n. 241, con bollettino di conto corrente postale conforme al modello approvato dal MEF, o tramite la piattaforma "PagoPA" di cui all'art. 5 del d. lgs. 07.03.2005, n. 82.

6. Nelle comunioni, ogni partecipante è tenuto a versare l'imposta calcolata sulla propria quota di possesso. È tuttavia consentito il versamento cumulativo dell'intero importo da parte di uno solo dei comproprietari, con effetto liberatorio per tutti i contitolari.
7. Nelle multiproprietà l'obbligo di versamento grava sul soggetto che amministra il bene.
8. Per le parti comuni dell'edificio accatastate in via autonoma come bene comune censibile, in caso di costituzione del condominio, l'obbligo di versamento grava sull'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
9. Per gli immobili compresi in procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo di versamento di tutta l'imposta maturata nel corso della procedura grava sul curatore o sul commissario liquidatore, i quali sono tenuti all'adempimento entro tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.
10. Il Consiglio Comunale può deliberare proroghe dei termini di versamento, in caso di calamità o di situazioni generalizzate di grave disagio economico e sociale.
11. In caso di morte del contribuente, i termini di versamento che scadono nell'anno successivo al decesso, ovvero nel maggior termine consentito per la presentazione della dichiarazione di successione in casi particolari, sono prorogati automaticamente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione.
12. Non sono dovuti i pagamenti di importo inferiore a € 5,00.

Art. 18 - Atti impositivi

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è acclarato dal Funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, tramite messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. La motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il pagamento.
3. L'atto impositivo è emesso nelle forme dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della legge 27.12.2019, n. 160, e reca espressamente l'avvertenza che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari in caso di mancato pagamento nel termine, unitamente all'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste e, se del caso, all'esecuzione forzata.
4. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione Comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.
5. Ogni immobile ed ogni annualità d'imposta determinano un'autonoma obbligazione tributaria. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, sussiste l'obbligo di dichiarazione del contribuente, la mancata denuncia di un singolo cespite è sanzionata con accertamento per omessa dichiarazione.

Art. 19 - Accertamento con adesione

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al d.p.r. 19.06.1997, n. 218, nel testo vigente.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa deliberazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.
4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.
5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo seguente.
6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.

Art. 20 - Rateazione

Le somme dovute dai contribuenti in forza di avvisi di accertamento possono essere frazionate, su domanda di parte, secondo le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute è disposto su domanda dell'avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a

condizione che la nuova rendita sia conseguente a provvedimento giurisdizionale o che risulti, in virtù di dichiarazione dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da errore materiale di computo di vani o superfici.

3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della legge 30.12.2004, n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato.

4. Il rimborso è effettuato nel termine di centoottanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

5. In alternativa al rimborso, il contribuente ha sempre facoltà di compensare, in tutto o in parte, l'imposta pagata in eccesso nei precedenti periodi d'imposta con il tributo dovuto nell'anno in corso, indicando nel modello F24 gli importi oggetto di compensazione.

6. In tutti i casi contemplati dal presente articolo, non sono dovuti rimborsi né operabili compensazioni per importi inferiori a € 5,00.

Art. 22 - Interessi

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme incorporate negli avvisi di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, che non siano pagate nei termini di legge, e delle somme rateizzate non pagate alle scadenze di cui all'art. 20, e non rimborsate da garanti, è effettuato mediante attivazione della procedura di esecuzione dell'avviso di accertamento, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della legge 27.12.2019, n. 160. Il procedimento è regolato dai commi 792-795 del medesimo art. 1 della legge n. 160/2019.

Art. 24 - Interpello

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento in tema di imposta municipale propria, il contribuente può formulare istanza di interpello all'Amministrazione su fattispecie concrete di proprio interesse.

2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini degli adempimenti previsti dalla disciplina del tributo. Il Comune ha l'obbligo di notificare una risposta motivata nel termine di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La risposta all'interpello è vincolante per l'Amministrazione ed il richiedente, che devono ad essa uniformare la propria condotta, limitatamente alla fattispecie sottoposta ad esame. Il Comune non può, sotto pena di nullità, imporre prescrizioni od irrogare sanzioni al contribuente che si sia conformato alle indicazioni del parere.

4. La mancata risposta nel termine di cui al comma 2 determina il tacito accoglimento dell'interpretazione o della soluzione prospettata dal contribuente, al quale, sotto pena di nullità, non possono essere imposte prescrizioni né irrogate sanzioni.

5. Eventuali mutamenti di indirizzo, derivanti da modifiche normative o da orientamenti giurisprudenziali, devono essere resi noti all'interpellante e potranno essergli prescritti solo per il tempo successivo alla comunicazione.

6. L'istanza di interpello può essere formulata anche da associazioni di categoria, organismi sindacali ed enti esponenziali di collettività, per fattispecie rilevanti di portata generale e di interesse dei soggetti associati o rappresentati. In tal caso, alla risposta deve essere data la massima pubblicità, anche mediante inserzione nel sito internet comunale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2020.

Moggio Udinese, 29 luglio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Nicola Gambino)

IL SINDACO
(ing. Giorgio Filafferro)